



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord Est Sardegna

**SETTORE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E
DELL'ISTRUZIONE**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SPECIALISTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DELL'
INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

INDICE

ART. 1 Oggetto del Servizio	
Art. 2 Modalità di espletamento del servizio	
ART. 2.1. Destinatari	
ART. 2.2. Obiettivi e finalità	
ART. 2.3. Luogo di esecuzione del servizio	
ART. 2.4. Personale	
ART. 2.5. Obblighi del personale	
ART. 2.6. Obblighi dell'Appaltatore in relazione al personale impiegato	
ART. 2.7. Responsabilità dell'Appaltatore	
ART. 2.8. Oneri a carico dell'Appaltatore	
ART. 2.9 Oneri a carico dell'Amministrazione	
ART. 2.10. Gestione informatizzata del servizio - ICT	
ART. 2.11. Obblighi assicurativi – Infortuni e danni	
ART. 3 DURATA CONTRATTUALE	
ART. 4 CORRISPETTIVO	
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 6 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 7 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	
ART. 8 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IL VERBALE DI SOSPENSIONE	
ART. 9 LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	
ART. 10 INADEMPIMENTI E PENALITÀ	
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 12 RECESSO	
ART. 13 CONTROLLO TECNICO-CONTABILE E AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO DELLE FATTURE	
ART. 14 REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO	
ART. 15 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO	
ART. 16 RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE	
ART. 17 RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	
ART. 18 RITENUTE FISCALI OPERATE AI DIPENDENTI NELLA FILIERA DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI	
ART. 19 NUOVE CONVENZIONI CONSIP	
ART. 20 PROROGA CONTRATTUALE	
ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA	
ART. 22 SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA	
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI	
ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO	
ART. 25 CLAUSOLA SOCIALE	
ART. 26 COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO	
ART. 27 FORO COMPETENTE	
ART. 28 CODICE DI COMPORTAMENTO	
ART. 29 NORMATIVA DI RINVIO	
ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ART. 31 RISERVATEZZA	

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di Supporto specialistico agli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

2.1. Destinatari.

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per i quali sia stato accertato il relativo bisogno nel Piano Educativo Individualizzato (di seguito "PEI"), elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione istituito dall'Istituzione scolastica, tenuto conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale).

2.2. Obiettivi e finalità.

Il servizio ha l'obiettivo di supportare gli studenti con disabilità attraverso prestazioni di assistenza specialistica per promuovere e facilitare l'autonomia e la comunicazione personale, finalizzata al superamento delle difficoltà legate alla condizione personale dello studente, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'inclusione in ambito scolastico.

Il servizio deve essere effettuato da un'equipe multidisciplinare, composta dal coordinatore, dagli educatori e dallo psicologo, che si raffronterà con gli studenti, i dirigenti scolastici, il personale docente e la famiglia. Quest'ultima è intesa come agenzia primaria di socializzazione e come principale situazione di contenimento e deve essere posta al centro di tutti gli interventi in quanto capace di influenzare le dinamiche interpersonali, le scelte e gli obiettivi che costituiscono la base per la piena inclusione. Particolare attenzione va prestata allo sviluppo delle attitudini, dei talenti, delle potenzialità espressive e delle capacità critiche di ciascuno in un sistema di valori educativi condivisi, incentrati sulla tolleranza e sul rispetto degli altri.

Un approccio, quindi, tendente a salvaguardare la singolarità dei processi di apprendimento, sia negli aspetti definiti formativi che in quelli più specificamente tecnici.

Il servizio di supporto specialistico risponde alle seguenti finalità:

- Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto all'educazione e all'istruzione, così come previsto dall'art. 12 della L. n. 104/1992;
- Garantire interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendo la qualità del processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche attraverso modalità di lavoro interdisciplinare e intese tra gli enti competenti ed altri soggetti comunque interessati;
- Favorire tutte le azioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'autonomia della persona attraverso processi di inclusione.

2.3. Luogo di esecuzione del servizio.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere espletate presso le sedi scolastiche e presso altre sedi ritenute idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal servizio di che trattasi.

2.4. Personale

L'Appaltatore deve impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni e deve applicare nei riguardi dei propri dipendenti le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi

sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione l'elenco del personale componente l'equipe che intende impiegare per il servizio e i relativi curricula.

Figure professionali richieste

Le figure richieste dovranno essere le seguenti:

A) N. 1 Coordinatore per un totale di 1000 ore. L'Appaltatore dovrà individuare una figura professionale alla quale affiderà il coordinamento del servizio. Il coordinatore individuato dall'Appaltatore dovrà essere iscritto all'Albo professionale e possedere i seguenti titoli di studio ed esperienze:

- laurea in psicologia o psicologia dello sviluppo;
- esperienze di almeno tre anni maturate nel coordinamento di servizi educativi;
- esperienze di almeno tre anni maturate nel campo dell'analisi dei dati.

I compiti del coordinatore saranno i seguenti:

- definire il piano di lavoro dello staff;
- concordare il piano di lavoro con il Responsabile del servizio dell'Ente Appaltante;
- partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Comune di Olbia;
- partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) presso le istituzioni scolastiche;
- predisporre e organizzare le attività dello staff e redigere apposita documentazione concordata con il Responsabile del servizio dell'Ente Appaltante;
- partecipare alle riunioni convocate dal Responsabile del servizio dell'Ente Appaltante;
- verificare il corretto svolgimento delle attività e ove necessario, in considerazione di opportune necessità, e proporre eventuali soluzioni di intervento al fine del conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto.
- predisporre una scheda dettagliata relativa agli interventi nella quale dovranno essere indicati: Scuola, professionista, docente referente per la Scuola, numero di ore prestate, descrizione delle attività svolte.

B) N. 40 Educatori professionali per un totale di 70000 ore.

Ai sensi della L. 55 del 15.04.2024 il personale dovrà essere iscritto all'albo degli educatori nei servizi educativi per l'infanzia, che costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione o aver presentato domanda di iscrizione al medesimo albo.

I compiti degli educatori saranno i seguenti:

- supportare gli alunni presso le strutture scolastiche e presso le altre sedi in coerenza con il programma orario (time sheet) predisposto dal coordinatore del servizio;
- partecipare attivamente alla stesura dei progetti individuali;
- realizzare gli obiettivi educativi del PEI e perseguimento del successo formativo;
- favorire l'integrazione dell'alunno e rimuovere le occasioni e le situazioni di potenziale emarginazione ed esclusione;
- predisporre le relazioni trimestrali relativamente a ciascun utente con indicazione delle criticità, degli strumenti posti in essere e dei risultati conseguiti.

C) N. 1 Psicologo dell'età evolutiva per un totale di 500 ore, iscritto all'Albo professionale e in possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienze:

- laurea psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva;
- esperienza di almeno 3 anni nel campo della psicologia scolastica o in alternativa esperienza di almeno tre anni maturata nel campo dei disturbi dell'apprendimento.

Compiti dell'equipe:

Tutti i componenti dell'equipe preposta al servizio di assistenza specialistica collaborano con i docenti curricolari e con l'insegnante di sostegno nella progettazione di percorsi socio-educativi e gestiscono interventi volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale dello studente con disabilità al fine di favorire il suo inserimento nel contesto della classe e la sua partecipazione alla vita sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'equipe agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi. L'equipe deve collaborare con tutte le figure professionali della scuola (personale docente e non docente) coinvolte nel progetto educativo, senza sostituirsi o sovrapporsi ad esse; inoltre, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, in attuazione di quanto previsto nel PEI, potrà essere chiamata a collaborare con altre figure specialistiche extrascolastiche, quali ad esempio: terapisti comportamentali, logopedisti, psicologi, etc.

Per tutto il personale in servizio che entra in contatto con i minori, l'Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere **il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis** "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, da prodursi almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio.

L'Appaltatore deve gestire il servizio con personale in possesso dei titoli indicati nel presente capitolato ricorrendo alla sostituzione del personale assente con altro di pari qualifica ed esperienza lavorativa.

L'Amministrazione si riserva di chiedere all'Appaltatore la sostituzione di personale ritenuto non idoneo mediante procedura di contestazione svolta in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a garantire la sostituzione del personale inadeguato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di chiusura della precitata procedura di contestazione.

L'impiego di personale diverso da quello indicato, ovvero la sostituzione di personale nel corso del servizio, dovrà essere adeguatamente giustificato dall'Appaltatore e sarà sanzionato con apposite penali, ai sensi del successivo art. 10 qualora la giustificazione addotta dall'Appaltatore non sia ritenuta valida o accettabile da parte dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo, inoltre, di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

2.5. Obblighi del personale

Tutto il personale durante l'esecuzione del servizio deve:

- a) attenersi ad un comportamento corretto, decoroso e rispettoso, sia nei confronti dei bambini e delle bambine che delle famiglie, dei consulenti specialistici, dei colleghi, etc. L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore;
- b) garantire la riservatezza delle informazioni inerenti il servizio e i suoi utenti;
- c) partecipare ai momenti di programmazione/consulenza interna promossi dai Responsabili comunali competenti in orario e modalità da concordarsi necessariamente oltre l'orario di servizio;

- d) partecipare agli incontri di formazione/aggiornamento resi disponibili dall' Appaltatore e/o promossi dai Responsabili comunali competenti;
- e) attenersi a tutte le norme di sicurezza sul lavoro previste dalla vigente normativa di riferimento;
- f) attenersi ad un uso corretto del materiale e delle attrezzature presenti presso le strutture in cui presta servizio;
- g) comunicare tempestivamente, tramite il Referente, al Direttore dell'esecuzione qualsiasi episodio o situazione che richieda un intervento che rientra nelle competenze dell'Amministrazione Comunale;
- h) fornire la necessaria collaborazione per la redazione e l'utilizzo di strumenti funzionali ad accrescere il livello di qualità e di trasparenza del servizio (es. Carte e/o Guida dei servizi, questionari di gradimento etc.);

L'Appaltatore si impegna a richiamare e, se richiesto dall'Amministrazione, a sostituire il personale che non osservi gli obblighi previsti.

Il personale avrà la responsabilità del corretto svolgimento delle mansioni assegnate, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto tecnico- pedagogico presentato in sede di gara.

A tutto il personale è richiesta la partecipazione alla progettazione ed alla programmazione delle attività, nel rispetto del proprio ruolo.

2.6. Obblighi dell'Appaltatore in relazione al personale impiegato

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a mantenere stabile il più possibile, per tutta la durata del presente appalto, il personale adibito al servizio quale presupposto indispensabile per garantire la continuità pedagogica degli interventi.

Le variazioni del personale assegnato saranno possibili per comprovati motivi (malattia o altre evenienze eccezionali e straordinarie) e dovranno essere comunicate, entro le 24 ore successive, alla Stazione Appaltante.

In tutti i casi sopra detti l'affidataria deve trasmettere immediatamente, e comunque non oltre due giorni dall'avvenuta sostituzione, copia del contratto di lavoro stipulato.

Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione dovesse riscontrare la non idoneità di un operatore, per gravi inadempienze, per gravi scorrettezze di comportamento, per la non ottemperanza al progetto tecnico-pedagogico presentato, per scostamenti dalle linee metodologiche condivise dal gruppo di educatori, così come da progetto e da indicazioni del coordinatore e/o dei Responsabili comunali competenti, l'Appaltatore si impegna alla tempestiva sostituzione dello stesso con altro personale idoneo.

Sono posti a carico dell'Appaltatore, nei confronti del personale impiegato nel servizio, i seguenti obblighi:

- a) fornire un cartellino di riconoscimento, munito di foto, per un'immediata identificazione;
- b) rendere noto a tutto il personale il progetto tecnico-organizzativo/gestionale presentato in sede di gara e gli articoli del presente capitolato d'interesse per il personale. In particolare, all'avvio del Servizio, dovrà essere fornita ai Referenti, per le successive attività di loro competenza, copia completa del progetto educativo-gestionale-organizzativo presentato in sede di gara;
- c) garantire periodicamente la qualificazione e l'aggiornamento tramite la partecipazione del personale a seminari e/o corsi specifici.

L'Amministrazione è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'Appaltatore e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti.

2.7. Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità riguardo al servizio erogato. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) svolgere il servizio nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge, con le modalità previste dal presente Capitolato, in particolare per quanto attiene al personale, agli orari e all'organizzazione complessiva;
- b) garantire il coordinamento, la gestione e la conduzione del servizio, assumendo ogni responsabilità sotto il profilo pedagogico, giuridico, economico ed organizzativo, con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato;
- c) vigilare sullo svolgimento del servizio, avendo cura di verificare che gli operatori impiegati nel servizio e ogni altro soggetto eventualmente coinvolto nella realizzazione delle attività rispettino i diritti e la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative, nonché coordinare la presenza di altri soggetti eventualmente coinvolti nella realizzazione del servizio. Si precisa che l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione verbale e scritta all'Amministrazione contraente di qualsiasi evento che possa compromettere il regolare funzionamento del servizio o di eventuali criticità afferenti allo stesso;
- d) coordinare il personale impiegato privilegiando il metodo della collegialità, provvedere tempestivamente alle sostituzioni in caso di assenza, garantire la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione;
- e) organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati al massimo rispetto dei minori e delle loro famiglie e nello spirito della collaborazione;
- f) promuovere e partecipare alle riunioni volte a condividere e formare buone prassi con gli operatori del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni;
- g) garantire l'osservanza del D. Lgs. n.196/2003 "Codice di protezione dei dati personali" come modificato dal Regolamento EU 679/2016 e dal D. Lgs. n.101/2018, da parte di tutto il personale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza, e attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali, ovvero l'Amministrazione contraente;
- h) relativamente ai dati forniti dall'Amministrazione contraente, comunicare il nominativo del soggetto da nominare con apposito atto dell'Amministrazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016.

2.8. Oneri a carico dell'Appaltatore

Organizzazione del servizio.

- Predisposizione e attuazione di un programma di interventi di assistenza specialistica ai fini del conseguimento degli obiettivi e finalità stabiliti all'art. 2.2 del presente capitolato. L'Appaltatore dovrà predisporre un progetto di lavoro indicando:
 - la modalità di coordinamento con le Scuole;
 - la modalità di coordinamento con il Comune di Olbia;
 - la modalità di coordinamento con le famiglie dei minori;
 - le modalità di coordinamento delle diverse attività;
 - la predisposizione di appositi protocolli atti a supportare il personale docente al fine di consentire il funzionale espletamento delle attività didattiche favorendo il coinvolgimento degli studenti affetti da disabilità o da disturbi comportamentali specificandone dettagliatamente le modalità di intervento;
 - la modalità di gestione dei rapporti conflittuali;
 - un cronoprogramma degli interventi.

Tutti gli interventi dovranno essere autorizzati dal Servizio competente del Comune di Olbia.

Spese

Le spese previste sono le seguenti:

- Spese per il personale;
- Spese per l'acquisto del materiale di cancelleria;
- Spese di locazione per l'acquisizione di un locale idoneo da destinare ad ufficio e sala riunioni;
- Spese di gestione;
- Qualsiasi altra spesa necessaria all'espletamento del servizio.

Rendicontazione

Predisposizione della rendicontazione afferente alle attività svolte a cadenza mensile, da prodursi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

2.9. Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- Acquisizione delle istanze di ammissione al supporto specialistico formulate dagli Istituti Scolastici;
- Coordinamento delle attività e verifica sull'andamento del servizio e sui risultati.

Modalità di verifica, controllo e coordinamento

Sul servizio svolto dall'Appaltatore sono riconosciuti all'Amministrazione, ampie facoltà di controllo da attivarsi nelle forme ritenute più opportune, in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'attività di controllo dell'Amministrazione ha lo scopo di verificare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento agli obblighi posti in capo all'Appaltatore e farà particolare riferimento:

- al mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
- alla qualità del servizio erogato;
- alla conformità dello stesso al progetto tecnico-pedagogico presentato in sede di offerta;
- all'idoneità del personale impiegato;
- al rispetto dei C.C.N.L. del settore in tutte le sue parti e agli adempimenti previdenziali e assicurativi previsti dalle leggi in materia;
- agli altri aspetti del presente capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica direttamente o rapportandosi al Referente designato dall'Appaltatore, l'organizzazione del servizio e la corretta applicazione delle linee metodologiche - educative programmate ed inoltre:

a) verifica che le condizioni previste dal presente capitolato siano puntualmente rispettate e che il progetto tecnico-organizzativo presentato sia attivato sin dall'inizio delle prestazioni, riferendo per iscritto, all'Amministrazione comunale, in caso di riscontrate inadempienze;

b) verifica la corretta attuazione dei progetti educativi e svolge funzioni di monitoraggio sulla qualità del servizio;

c) verifica e concorre alla cura dei rapporti con le famiglie e le altre Istituzioni socioeducative e sanitarie territoriali coinvolte nel progetto tecnico-pedagogico;

d) richiede e presiede con il RUP gli incontri collegiali con l'equipe educativa.

2.10. Gestione informatizzata del servizio - ICT

L'Appaltatore deve garantire la gestione informatizzata di quanto sotto specificato:

- un registro digitale delle presenze del personale impiegato nel servizio;
- un registro digitale degli utenti partecipanti al progetto (alunni e personale docente);
- banca dati dei documenti digitali prodotti;

- qualunque documento prodotto deve essere digitale e, se necessaria una firma, firmato digitalmente;
- dovranno essere precisati anche gli strumenti di lavoro somministrati nell'ambito del progetto ripartiti per plesso scolastico e classe, i protocolli, le analisi dei dati, le pubblicazioni; tutto dovrà essere prodotto esclusivamente in modalità digitale.
- strumenti software di rilevazione della qualità del servizio erogato in grado anche di analizzare le informazioni raccolte;

Tutto il materiale digitale che verrà sviluppato sarà di proprietà dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al documento afferente alle MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ICT, allegato al presente capitolato.

Rilevazione qualità percepita dall'utenza

L'Appaltatore si impegna a rilevare annualmente la qualità del servizio percepita dall'utenza, attraverso l'elaborazione di strumenti di rilevazione tramite sistema informatizzato. I dati acquisiti dovranno essere analizzati e i risultati dell'indagine dovranno confluire in apposita relazione digitale da produrre all'Amministrazione appaltante **entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico.**

L'Appaltatore si impegna ad intervenire sull'organizzazione del servizio al fine di rimuovere gli eventuali rilievi al fine migliorare la qualità complessiva dello stesso.

2.11. Obblighi assicurativi – Infortuni e danni

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Durata contrattuale.

L'appalto è conferito per la durata di 17 mesi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 4

Corrispettivo

L'importo a base di gara corrisponde a € **1.696.435,87** e sarà corrisposto all'Appaltatore in rate mensili posticipate a partire dalla data di avvio del servizio.

Entro il termine massimo di cinque giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore della rendicontazione relativa al periodo di riferimento, la Stazione Appaltante predispone lo stato di avanzamento del servizio che riassume tutte le prestazioni eseguite dall'inizio dell'appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC).

Lo stato di avanzamento del servizio ed il certificato di pagamento verranno trasmessi all'Appaltatore affinché, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso, provveda a restituirlo firmato. All'atto della firma l'Appaltatore potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.

Con la firma e la sottoscrizione dello stato di avanzamento, l'Appaltatore potrà procedere all'emissione della fattura, per l'importo indicato nello stato di avanzamento del servizio, in

formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), il Codice Univoco Ufficio (CUU) nonché il riferimento alla determinazione di impegno di spesa che verranno comunicati dall'Amministrazione.

La Stazione Appaltante, emesso il certificato di pagamento provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall'Ente circa la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che possano comportare l'applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni.

La sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP individuato dall'Ente che attesti l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore ovvero che dichiara, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l'applicazione delle penali.

Ai fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l'Appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall'avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.

In applicazione dell'art. 117, c. 9, D. Lgs. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità nel caso di appalti di servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare di un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8

La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 9

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10

Inadempimenti e penalità

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato e, stante la particolare natura dello stesso, a tutte le direttive impartite dall'Amministrazione Appaltante. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) Penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs 36/2023

1. Mancato riscontro alle richieste di qualunque natura avanzate dall'Amministrazione tramite l'Ufficio competente: 1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
2. omessa o tardiva trasmissione delle relazioni tecnico-operative afferenti il servizio: 1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo oltre alla sospensione dei pagamenti;
3. ritardo nell'attivazione del sistema informatico: 1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

b) Penali afferenti all'esecuzione del servizio:

1. mancata attivazione del servizio per ciascun alunno: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
2. applicazione di un progetto tecnico-pedagogico differente da quello presentato in sede di gara: € 1.500,00;
3. carenza dei requisiti degli operatori impiegati nel servizio: € 500,00 per ciascuna infrazione e per ciascun giorno di permanenza in servizio;
4. non ottemperanza, entro 7 giorni dalla richiesta, alle direttive dell'Amministrazione Comunale in merito alla sostituzione degli operatori non ritenuti idonei: € 500,00 per ciascuna infrazione;
5. omessa o tardiva comunicazione della sostituzione del personale educativo: € 200,00 per ciascuna infrazione;
6. mancato rispetto delle norme afferenti alla privacy: € 200,00 per ciascuna infrazione;
7. comportamento scorretto nei rapporti con l'utenza: € 200,00 per ciascuna infrazione;
8. mancata attivazione dei laboratori nel corso dell'anno educativo: € 500,00, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto proposto nel progetto.

c) Penali per la componente ICT

1. mancato rispetto delle misure di sicurezza ICT: saranno a carico dell'Appaltatore tutti i costi derivanti dal mancato rispetto delle misure di sicurezza ICT, in particolare quelli da multe da parte del GDPR.

Le penali di alle lett. a), b) e c) non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

d) modalità di contestazione e applicazione delle penali

Il Responsabile del Progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto contenuto nel presente capitolato e nel progetto presentato per il presente appalto. È facoltà dell'Amministrazione effettuare tramite il personale degli Uffici di competenza e in qualsiasi momento, controlli e sopralluoghi per verificare la rispondenza del servizio fornito. L'Appaltatore è obbligato a fornire agli incaricati al controllo tutta la collaborazione necessaria agevolando tutte le verifiche ritenute necessarie.

Art. 11

Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario/aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 12

Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 13

Controllo tecnico-contabile e amministrativo e pagamento delle fatture

Il RUP deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante secondo le competenze che gli vengono assegnate dalla vigente normativa di settore. Il RUP prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso ed emettere lo stato di avanzamento del servizio (SAS). Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa affidataria. In caso di regolarità del DURC, il RUP emetterà il certificato di pagamento (CP) nel quale verrà indicato l'importo che dovrà essere riportato in fattura. Il S.A.S. ed il C.P. verranno trasmessi alla ditta affidataria la quale entro 5 giorni dal ricevimento dovrà restituirli firmati. All'atto della firma la Ditta affidataria potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. Successivamente all'emissione del S.A.S. e del C.P. ed alla restituzione degli stessi debitamente firmati da parte della ditta affidataria, quest'ultima potrà emettere fattura.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio WY9DLH, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione del servizio/consegna della merce. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla Stazione Appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14

Revisione prezzi del servizio

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023, è ammessa la revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al verificarsi di condizioni che determinino l'attivazione della clausola di revisione, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire.

La Stazione Appaltante ha individuato il seguente indice revisionale rilevante, sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato II.2-bis l D. Lgs. n. 36/2023, afferente al CPV 85312000-9 "servizi di assistenza sociale senza alloggio:

- indice relativo alla retribuzione in applicazione del CCNL Cooperative del Settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta.

Risoluzione per Eccessiva Onerosità

Qualora l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, è fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis.

È fatto salvo quanto previsto nei singoli capitolati di polizza in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

Art. 15

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto non è dovuta perché trattasi di servizio inserito nell'elenco di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 16

Responsabilità e polizze assicurative

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti, da mantenere in essere per tutta la durata contrattuale con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima. In particolare, l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle polizze sotto specificate:

a) Polizza R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi). L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi con un massimale € 3.000.000,00 per sinistro/anno. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti dei servizi e altri soggetti terzi eventualmente coinvolti.

La polizza R.C.T. deve avere validità non inferiore alla durata dell'appalto e contenere inoltre la seguente clausola aggiuntiva:

- i danni a terzi conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

b) Polizza R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro). L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro € 2.500.000,00 per sinistro/anno con il massimo di € 1.000.000,00 per persona.

A ogni scadenza annuale delle polizze deve essere prodotta attestazione dell'avvenuto pagamento dei relativi premi.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente all'Amministrazione comunale il verificarsi di eventuali infortuni occorsi all'utenza o a terzi durante le attività oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore sia già in possesso di una polizza attiva avente le caratteristiche sopra dette, potrà produrla in copia autentica, con apposita appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione garantisce anche eventuali danni per l'espletamento delle attività oggetto

dell'appalto e con l'inserimento delle clausole sopra specificate che si ritengono obbligatorie.

Art. 17

Rispetto delle norme in materia di sicurezza

L'Appaltatore è esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà, altresì, osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale assunto degli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Amministrazione.

Art. 18

Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti

L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto è tenuta a rilasciare alla Stazione Appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, 50, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice deve trasmettere alla Stazione Appaltante:

- 1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla Stazione Appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa non abbia ottemperato all'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo terzo comma ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Stazione Appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia

delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al quinto comma è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art. 19

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 20

Proroga contrattuale

Non è ammessa proroga contrattuale a norma dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21

Garanzia definitiva

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 117 del D. Lgs. n.36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8, art. 117, D. Lgs. n.36/2023. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio di cui al presente capitolato nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante si riserva di incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento attestante la regolare esecuzione del servizio.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 117 del D. Lgs 36/2023.

Art. 22

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 23

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione/affidamento dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta di bollo deve avvenire mediante i canali di pagamento di PagoPA, con le modalità indicate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023.

Art. 24
Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c.1, lett. d, la cessione del contratto è nulla.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto divieto all'aggiudicatario di affidare a terzi l'integrale o prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera. È pertanto **nullo** l'accordo con cui a terzi sia affidata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto non sono previste prestazioni configurabili come subappaltabili. L'aggiudicatario è tenuto a eseguire direttamente le attività previste dal contratto, garantendo il rispetto delle condizioni di lavoro, della normativa vigente in materia di sicurezza, e degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato.

Art. 25
Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato 1 "Elenco personale in servizio".

Art. 26
Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La Stazione Appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 27
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Tempio Pausania.

Art. 28
Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la Società, tramite i propri operatori, è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 23/04/2024 e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale al seguente link

Art. 29

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Olbia.

Art. 30

Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate. La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 28 D. Lgs. 36/2023), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. L'aggiudicatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante nomina il Fornitore, che accetta, quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna

all'adozione delle misure tecniche e organizzative individuate nell'allegato al presente contratto. Il Fornitore dovrà consentire alla S.A. di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel Contratto e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 31

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

II RUP

Dr.ssa Maria Antonietta Malduca